



COMUNE DI SALARA

Provincia di Rovigo

Tel. 0425-705116 Fax- 0425-705279
P.I. e C.F. 00200810299

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 48 Del 21-12-2019

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 10:30, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Ghiotti Lucia il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale ESPOSITO GIUSEPPE

Ghiotti Lucia	P	De Biaggi Federico	P
Baraldi Vanessa	P	Paramatti Simone	A
Braccioli Valerio	P	Prandini Maurizio	P
Ceregatti Cristiano	P	Carrirolo Daniele	P
Cavallini Marika	P	Braga Rosanna	P
Bonfatti Massimo	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Designati a scrutatori della votazione i sigg.:

Braccioli Valerio
Bonfatti Massimo
Braga Rosanna

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

Richiamate le linee guida predisposte dal MEF e dalla Corte dei Conti, documento che costituisce la bussola da seguire ai fini della predisposizione della delibera in esame e che, quanto al perimetro oggettivo, specifica che debbano essere considerate ai fini della revisione sia le partecipazioni dirette che quelle indirette;

Rilevato che, per quanto concerne le partecipazioni indirette, debbano essere assoggettate a revisione solo quelle detenute dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico;

Precisato che non si rinvergono partecipazioni detenute per il tramite di una società controllata dal Comune, facendosi dunque riferimento in sede di revisione alle sole partecipazioni dirette;

Evidenziato altresì che nel documento predisposto da Corte dei Conti e MEF per la revisione 2018 non si fa cenno, ai fini della revisione periodica, ad alcun regime differenziato per le società quotate;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
- 8) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante agli allegati A e A1 alla presente deliberazione, redatti secondo lo schema di cui alle Linee Guida sopra richiamate elaborate congiuntamente dal MEF e dalla Corte dei Conti;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017 recante le linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, n. 0 contrari, n. 0 astenuti

DELIBERA



- 1) DI PRENDERE atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegati A ed A1 alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale e rappresentano aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";
- 2) DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4) DI DARE ATTO che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- 5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**

Data 11-12-19

Il Responsabile del servizio

F.to Begossi Serena



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Ghiotti Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ESPOSITO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 08-01-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Tosetti Marco

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 21-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ESPOSITO GIUSEPPE

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, 18-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
ESPOSITO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale.



Tosetti Marco
